REGOLAMENTO (CEE) N. 2492/86 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

che autorizza il Portogallo a ridurre i dazi applicabili all'importazione dei panelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 243, paragrafo 4, lettera a), dell'atto di adesione la Repubblica portoghese, a sua richiesta, procede al ravvicinamento dei dazi doganali dei semi e frutti oleosi e dei loro prodotti derivati ;

considerando che il 14 luglio 1986 la Repubblica portoghese ha chiesto, ai sensi del predetto articolo 243, il ravvicinamento parziale dei dazi doganali applicabili ai panelli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a procedere alla soppressione parziale dei dazi applicabili all'importazione di panelli in provenienza tanto dai paesi terzi quanto dagli altri Stati membri. Il dazio applicabile è, sino al 31 dicembre 1986, fissato come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio doganale
23.04	Panelli, sansa di olive e altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie :	
	ex B. altri : Panelli	3 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente